

**Impugnazione proposta il 22 febbraio 2011 dalla Longevity Health Products, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-363/09, Longevity Health Products, Inc./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gruppo Lepetit SpA**

(Causa C-81/11 P)

(2011/C 139/25)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Longevity Health Products, Inc. (rappresentante: J. Korab, Rechtsanwalt)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Gruppo Lepetit SpA

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- accogliere il ricorso proposto dalla società Longevity Health Products, Inc.;
- annullare la sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010, nella causa T-363/09;
- condannare l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente afferma che il Tribunale ha violato il suo diritto a un equo processo, in quanto non le ha accordato un termine per rispondere alle osservazioni dell'UAMI.

La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale non ha trattato gli argomenti esposti dal titolare del marchio in ordine al rischio di confusione.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Bergamo (Italia) il 28 febbraio 2011 — Procedimento penale a carico di Survival Godwin**

(Causa C-94/11)

(2011/C 139/26)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Bergamo

**Parte nella causa principale**

Survival Godwin

**Questione pregiudiziale**

Se, alla luce dei principi di leale cooperazione e di effetto utile delle direttive, gli articoli 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE<sup>(1)</sup> ostino alla possibilità che la condotta di un cittadino di un paese terzo, il cui soggiorno è irregolare per lo Stato membro, per la sua mera mancata cooperazione nella procedura di espulsione ed in particolare per la mera inosservanza di un ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa, possa essere prevista quale penalmente rilevante e sanzionata con la reclusione sino a quattro anni, nell'ipotesi di inosservanza al primo ordine del Questore, e con la reclusione sino a cinque anni per l'inosservanza agli ordini successivi.

<sup>(1)</sup> GU L 348, pag. 98.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana (Italia) il 3 marzo 2011 — Ministero dell'Interno, Questura di Caltanissetta/Massimiliano Rizzo**

(Causa C-107/11)

(2011/C 139/27)

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana

**Parti nella causa principale**

*Ricorrenti:* Ministero dell'Interno, Questura di Caltanissetta

*Convenuto:* Massimiliano Rizzo

**Questioni pregiudiziali**

Se esista compatibilità tra la normativa nazionale, introdotta a partire dal decreto Bersani, cioè il D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, convertito in L. n. 248 del 4 agosto 2006, e gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, con riferimento a una disciplina interna che prevede, fra l'altro:

- a) l'esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore e al termine di una gara che aveva illegittimamente escluso una parte degli operatori;
- b) la presenza di disposizioni che garantiscono, di fatto, il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti);
- c) la previsione di ipotesi di decadenza della concessione nel caso che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto di concessione.